



FAQ sulla Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04 (ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2011)

1. **Domanda:** Come si calcola il possesso dei requisiti necessari di numerosità di docenza?

Risposta: Il numero di docenti di ruolo complessivamente necessari è verificato in relazione alle risorse di docenza disponibili a livello di Facoltà ed è calcolato ipotizzando una situazione "teorica" di impegno nelle attività didattiche **esclusivamente** di un singolo corso di studio. La numerosità di docenza in base al D.M. 17/2010 è la seguente:

Tabella 3 – Corsi non organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + 6 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 5 anni	$20 + 15 \times W $
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata pari a 6 anni	$24 + 18 \times W $
Tabella 4-A – Corsi di studio (diversi dai corsi di studio interclasse) organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 2 + 6 \times W $
Tabella 4-B – Corsi di studio interclasse organizzati in curricula	
Tipologia di corsi	Numero di docenti necessari
Corsi di laurea	$12 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 9 \times W $
Corsi di laurea magistrale	$8 + (N_{CUR}-1) \times 3 + 6 \times W $

Nota: Il simbolo $| |$ indica che il prodotto va arrotondato al numero intero superiore. Per il fattore W vedi domanda n. 3

2. **Domanda:** Quali sono i corsi omologhi?

Risposta: Sono quelli con medesimo ordinamento e quindi inseriti nella sezione RAD della Banca Dati CINECA con un'unica scheda. Questi corsi sono replicati nell'Offerta Formativa in base alla sede.

3. **Domanda:** Come si calcola il fattore W?

Risposta: $W = \text{numero immatricolati} / \text{numerosità massima teorica} - 1$. Ad esempio: corso di laurea Y con numero di immatricolati previsti pari a 180 numerosità massima teorica del gruppo a cui afferisce il corso Y pari a 150 $W = 180/150 - 1 = 0,2$. Pertanto la docenza necessaria per attivare il corso Y con 180 immatricolati risulta pari a (primo corso di 150 studenti) $12 + (\text{corso di raddoppio di 30 studenti}) \cdot 2$ ($9 \times 0,2 = 1,8$, arrotondato all'intero superiore: 2).

4. **Domanda:** Quando si intende assicurata la copertura dei settori scientifico disciplinari?

Risposta: La copertura teorica dei settori scientifico disciplinari si intende assicurata quando per il corso di studio (laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) la copertura dei settori scientifico disciplinari da attivare nelle attività formative di base e caratterizzanti, è pari ad almeno il 60%.

5. **Domanda:** Quando un settore scientifico disciplinare è coperto?

Risposta: Un settore-scientifico disciplinare si intende coperto quando nella Facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato. Nei casi intermedi, in cui il numero di docenti afferenti al settore è superiore a zero, ma inferiore al numero di volte in cui il settore compare nelle diverse classi, il settore in oggetto viene considerato parzialmente coperto, con grado di copertura pari al rapporto fra il numero di docenti afferenti al settore e il numero di docenti necessari alla sua totale copertura.

6. **Domanda:** Ai soli fini dei requisiti necessari per la copertura dei settori scientifico disciplinari, un singolo docente è conteggiato separatamente per le lauree e le lauree magistrali?

Risposta: Sì, tutti i docenti conteggiati per le classi di laurea sono riconteggiati ex novo per le classi di laurea magistrale. Ad esempio: il SSD MAT/09 è presente in 3 classi di laurea ed in 1 classe di laurea magistrale della Facoltà ZZZ. L'unico docente della Facoltà in questione, il prof. XXX coprirà il settore MAT/09 per 1/3 (e non 1/4) nelle classi di laurea ed integralmente nella classe di laurea magistrale.

7. **Domanda:** Oltre ai requisiti necessari, esistono altri requisiti relativi alla docenza?

Risposta: Sì, l'attivazione di un corso di studio può essere disposta solamente se insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti, per le lauree, e 60, per le lauree magistrali, sono tenuti da docenti di ruolo presso l'Università. A tal fine nessun docente può essere conteggiato per più di due insegnamenti.

8. **Domanda:** Ai fini della copertura dei 90 CFU per le lauree e dei 60 CFU per le lauree magistrali il docente può essere conteggiato per due soli insegnamenti. Detti insegnamenti devono essere di uno stesso corso di studio?

Risposta: No, il docente potrà essere conteggiato per due insegnamenti in un unico corso di laurea, oppure per un insegnamento in un corso di laurea ed uno in un differente corso di laurea, oppure per un insegnamento in un corso di laurea ed uno in un corso di laurea magistrale, oppure per un insegnamento in un corso di laurea magistrale ed uno in un differente corso di laurea magistrale, oppure per due insegnamenti in un unico corso di laurea magistrale.

9. **Domanda:** E' vero che tutti i corsi di laurea attivati ex D.M. 270/2004 devono prevedere per le matricole una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso?

Risposta: Sì, tutti i corsi di laurea dovranno sottoporre le aspiranti matricole ad un prova di ingresso per la verifica delle conoscenze.

10. **Domanda:** E' vero che tutti i corsi di laurea istituiti nella medesima classe devono avere 60 crediti in comune nelle attività di base e caratterizzanti?

Risposta: Il D.M. 270/2004 prevede che *"tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti"*. Pertanto, le Facoltà con corsi di laurea nella stessa classe dovranno prevedere 60 crediti comuni oppure dovranno deliberare differenti gruppi di affinità, fornendo le opportune motivazioni.

11. **Domanda:** Cos'è un gruppo di affinità?

Risposta: I gruppi di affinità sono quei gruppi composti da più corsi di laurea, al limite anche uno solo, in cui è possibile riunire i corsi di laurea appartenenti ad una medesima classe. Se si prevedono gruppi di affinità l'obbligo di 60 crediti comuni vale solo all'interno di ogni gruppo.

12. **Domanda:** E' vero che tutti i corsi di studio istituiti nella medesima classe devono differenziarsi tra loro per un certo numero di crediti?

Risposta: Sì, i corsi di laurea, e tutti i loro curricula, devono differenziarsi per 40 crediti tra quelli previsti per i settori scientifico disciplinari delle attività formative mentre i corsi di laurea magistrale devono differenziarsi per 30 crediti tra quelli previsti per i settori scientifico disciplinari delle attività formative.

13. **Domanda:** Per conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso, qual è il numero massimo di crediti riconoscibile?

Risposta: Il massimo riconoscibile è fissato in 60 CFU per le lauree e in 40 CFU per le lauree magistrali. Le stesse "conoscenze" sono riconoscibili in uno solo dei due livelli.

14. **Domanda:** Quanti esami possono essere previsti al massimo in un corso di studio?

Risposta: 20 esami in un corso di laurea e 12 in un corso di laurea magistrale.

15. **Domanda:** Le prove di idoneità concorrono al computo degli esami? E la prova finale?

Risposta: No, né la prova di idoneità né quella finale rientrano nel computo degli esami

FAQ sulla Riforma Universitaria ai sensi del DM 270/04

Fonte: http://www.cru.it/cru/semnari_didattica.htm

16. **Domanda:** E' possibile inserire tra i SSD "tabellari" previsti dai DDMM delle classi tra le attività di base e caratterizzanti ulteriori SSD scelti liberamente dalle sedi?

Risposta: No, non possono essere inseriti ulteriori SSD oltre a quelli presenti in tabella. Eventuali altri SSD, liberamente scelti dalle sedi, devono essere inseriti tra le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi (DM 270/04, art. 10, comma 5, lett. b). Resta soltanto la possibilità, ai fini del calcolo della copertura dei SSD (copertura di almeno il 60% dei SSD di base e caratterizzanti), di considerare qualche SSD "affine o integrativo" tra le attività di base e caratterizzanti. Si tratta, cioè, di un "salvataggio" per raggiungere la copertura del 60%. La nota MUR n. 25 del 23-01-08, pag. 5, infatti recita: *"...Ai soli fini della verifica del grado di copertura e della successiva definizione della Off.F., l'Università potrà pertanto indicare tra i settori di base e caratterizzanti, previsti per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del proprio corso di studio, anche ulteriori settori rispetto a quelli "obbligatori" previsti dai decreti sulle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (DDMM 16 marzo 2007), prendendo pertanto in considerazione anche parte dei settori "affini e integrativi"*.

17. **Domanda:** Quale numerosità massima per il calcolo dei requisiti necessari si deve prendere in considerazione nel caso dei corsi di studio interclasse? (ovviamente nel caso in cui le numerosità di riferimento delle due classi siano diverse)

Risposta: Nel caso dei corsi di studio interclasse il numero dei docenti necessari è calcolato facendo riferimento alla classe in cui lo stesso è più elevato. Ciò significa che "guida" la classe con la numerosità (di riferimento e massima) più bassa (DM 17/2010, all. B, punto 2.2).

18. **Domanda:** Nel calcolo della copertura dei SSD delle attività formative di base e caratterizzanti vengono considerati anche i corsi a scelta e i corsi per crediti a scelta?

Risposta: Nel calcolo vengono considerati soltanto i SSD delle attività formative di base e caratterizzanti presenti nell'ordinamento.

Nell'ordinamento, infatti, non figurano gli insegnamenti nè sono presenti, eventualmente, insegnamenti opzionali tra le attività di base e caratterizzanti. Inoltre, alle attività effettivamente a completa libera scelta dello studente (DM 270/04, art. 10, comma 5, lett. a) non sono associati SSD nell'ordinamento e tali attività non rientrano nel calcolo

19. **Domanda:** E' certo che si debba garantire una certa copertura degli insegnamenti per ogni corso di studio visto che non se ne parla esplicitamente né nel DM 17/2010, né nel suo Allegato B?

Risposta: La copertura degli insegnamenti deve essere necessariamente prevista perché è presente nell'art. 5 del DM 17/2010 oltre che nei decreti delle classi del 16 marzo 2007 (art. 1, comma 9).

I Nuclei di valutazione devono vigilare sul rispetto di questo requisito perché la procedura informatica della banca dati non è ancora predisposta allo scopo

20. **Domanda:** Ai fini del calcolo della copertura degli insegnamenti (art. 1, comma 9, dei DDMM delle classi di laurea) si fa riferimento a "tutti" i docenti della Facoltà, conteggiati però non più di due volte, oppure ai soli docenti afferenti al CdS interessato (cioè i 12 per le triennali, gli 8 per le magistrali)?

Risposta: Si fa riferimento anzitutto ai docenti afferenti al CdS perché tali docenti devono effettivamente svolgere attività didattica nei corsi di cui sono i "garanti". Eventualmente si può anche fare riferimento ai docenti della Facoltà, ma ogni docente può essere "speso" ai fini del calcolo della copertura degli insegnamenti, al massimo, due volte

21. **Domanda:** Come si "costruiscono" gli ordinamenti dei corsi di studio interclasse?

Risposta: Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio interclasse devono soddisfare i requisiti di entrambe le classi (art. 1, comma 3, dei DDMM delle classi di laurea). Ciò significa che nella predisposizione dell'ordinamento bisogna rispettare i minimi delle attività di base e caratterizzanti di entrambe le classi "triennali" e i minimi delle attività caratterizzanti di entrambe le classi "magistrali".

Però quanto più sono distanti le due classi (nel senso che quanti meno SSD condividono tra le attività formative di base e caratterizzanti) tanto più difficile risulta la costruzione dell'ordinamento del corso di studio interclasse

22. **Domanda:** Corsi interclasse: quali criteri vanno seguiti nella compilazione del RAD? bisogna indicare i due percorsi separatamente nello stesso RAD, distinguendo obiettivi, mezzi ecc. per ciascuno dei due percorsi?

Risposta: L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può avvenire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 270/04, anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi.

Il corso di studio interclasse viene costruito nella sezione RAD sotto forma di corso "unico", ossia indicando una sola volta gli obiettivi formativi specifici (indicando che esso si pone in posizione bilanciata tra le due classi), una sola volta i risultati di apprendimento attesi e una sola volta le attività formative previste (che faranno sì riferimento a due quadri distinti relativi alle due classi ma dovranno in ogni caso "chiudere" a 180 CFU).

Come si è detto, le attività formative previste dovranno rispettare i minimi delle attività di base e caratterizzanti di ciascuna classe e chiudere, includendo le attività a scelta, le attività affini e integrative e quelle definite come "altre", a 180 CFU.

23. Domanda: Nel piano di studio di uno studente di un corso interclasse è necessario rispettare i minimi delle attività formative di base e caratterizzanti di entrambe le classi?

Risposta: Certo, se così non fosse si creerebbe una discrasia tra l'ordinamento degli studi e il piano di studio che rispetterebbe solo i requisiti di una classe.

24. Domanda: Ci sono dei limiti nell'utilizzazione di docenza a contratto per la copertura di insegnamenti nei corsi di studio?

Risposta: L'art. 9, comma 2 del DM 17/2010 indica che la quota di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento e supplenza da affidare a docenti di ruolo e non di ruolo nell'Ateneo non può essere superiore al 30%. Bisogna prestare attenzione al concetto che i contratti non dovrebbero essere riservati a coprire vuoti di organico.

I contratti, piuttosto, dovrebbero permettere a delle professionalità esterne, ben definite e coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, di portare la loro esperienza extrauniversitaria nei vari percorsi formativi. In ogni caso, in ogni corso di studio devono essere assicurate la copertura quantitativa (almeno 4 docenti di ruolo/anno di corso; tali docenti "devono" insegnare nel corso di studio di cui sono "garanti"), la copertura qualitativa dei SSD di base e caratterizzanti (almeno il 60%) e quella qualitativa "avanzata" (copertura di insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU (o 60 CFU nei corsi di laurea magistrale) con docenti di ruolo inquadrati nei relativi SSD).

25. Domanda: Come viene effettuato il calcolo della copertura dei SSD (analisi qualitativa)?

Risposta: La modalità di calcolo della copertura dei SSD (che deve essere almeno pari al 50% dei SSD previsti per le attività di base e caratterizzanti) non è cambiata per i corsi di studio attivati ai sensi del DM 270/04 rispetto a quanto previsto per i corsi di studio attivati ai sensi del DM 509/99.

26. Domanda: Nel calcolo dei requisiti di copertura nei SSD, si considerano tutti i settori scientifico disciplinari inseriti nell'ordinamento, oppure si considerano soltanto quelli che vengono attivati e inseriti in Offerta Formativa?

Risposta: Si considerano i settori così come individuati nei decreti relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale

27. Domanda: E' necessario che il regolamento didattico di ateneo passi dal ministero prima di essere emanato con decreto dal rettore?

Risposta: Ogni modifica del RAD (sia nella parte generale, sia nella parte speciale riguardante gli ordinamenti) deve passare al vaglio del MIUR/ CUN prima che il Rettore lo emani con proprio decreto.

28. Domanda: Ci si può iscrivere ad un corso di laurea magistrale con riserva entro il 31 marzo dell'anno accademico in corso?

Risposta: L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può avvenire, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del DM 270/04, anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi.

Spesso accade che l'iscrizione venga consentita anche a marzo, o addirittura aprile, dell'anno accademico in corso (in concomitanza con le sessioni straordinarie di laurea), ma non si capisce che senso abbia tutto ciò in considerazione del fatto che le attività formative del primo anno del corso di laurea magistrale in quel periodo sono quasi terminate.

Il tutto avrebbe più senso nel caso in cui sia stata prevista una "sovrapposizione didattica" tra le ultime attività formative del corso di laurea e le prime attività formative del corso di laurea magistrale.